

REGNO UNITO***La lecture di Lord Reed, President della Supreme Court, dal titolo “What judges talk about when they talk about proportionality”***

29/05/2026

È stato pubblicato il testo della *lecture* dal titolo “*What judges talk about when they talk about proportionality*”, tenuta lo scorso 13 maggio 2026 all’Università di Oxford dal *President* della *Supreme Court*, *Lord Reed of Allermuir*.

Nel suo intervento, *Lord Reed* ha ricostruito l’evoluzione del principio di proporzionalità nel diritto britannico, soffermandosi sia sulle sue origini storiche, sia sul ruolo assunto nell’ambito del controllo giurisdizionale successivamente all’entrata in vigore dello *Human Rights Act 1998*, con cui si è dato effetto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“CEDU”). In apertura, il *Presidente* ha ricordato come la proporzionalità sia un parametro relativamente recente nel diritto interno del Regno Unito. Al tempo stesso, ha evidenziato come l’idea della proporzionalità quale espressione di giustizia abbia radici assai più antiche, riconducibili alla tradizione aristotelica, oltre che al diritto romano e alla Magna Carta del 1215.

Dopo aver ricordato che il moderno principio di proporzionalità si è sviluppato nel diritto pubblico tedesco attraverso la nozione di “*Verhältnismäßigkeit*”, *Lord Reed* ha osservato come tale modello sia stato progressivamente recepito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il *Presidente* ha sottolineato che il Regno Unito non conosceva originariamente un analogo *standard* di controllo, anche perché il diritto amministrativo britannico si è sviluppato relativamente tardi rispetto agli ordinamenti continentali. Secondo *Lord Reed*, una significativa evoluzione si è verificata soltanto a partire dagli anni Sessanta del Novecento, per poi consolidarsi negli anni Settanta con l’introduzione della *judicial review* e, soprattutto, con l’attuazione interna della CEDU mediante lo *Human Rights Act 1998*.

Una parte centrale dell’intervento è stata dedicata al rapporto tra diritto interno e diritto convenzionale. *Lord Reed* ha ribadito che il Regno Unito aderisce a un sistema dualista nel quale, in ossequio al principio della *parliamentary sovereignty*, in mancanza di un intervento legislativo del Parlamento i trattati internazionali non producono effetti diretti nell’ordinamento interno. In questo contesto, *Lord Reed* ha ricordato come si sia dovuta attendere l’entrata in vigore dello *Human Rights Act 1998* per poter applicare nel Regno Unito i diritti convenzionali, con la conseguenza che, *medio tempore*, i ricorsi avverso le violazioni, da parte del Regno Unito, di tali diritti potevano essere presentati esclusivamente alla Corte di Strasburgo.

Sempre con riguardo al rapporto tra diritto interno e diritto convenzionale, *Lord Reed* ha precisato che i giudici britannici non sono tenuti a dare automaticamente seguito alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo qualora ritengano che essa abbia frainteso aspetti del diritto interno. A sostegno di tale affermazione, egli ha richiamato la giurisprudenza sviluppatasi, in particolare, nel

caso *Al-Khawaja*, osservando come, in quell'occasione, la *Supreme Court* abbia rifiutato di applicare un orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, inducendo successivamente quest'ultima a rivedere la propria impostazione. *Lord Reed* ha inoltre sottolineato che, sebbene ai giudici nazionali sia richiesto di tenere il passo con l'evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo, essi devono tuttavia astenersi dal creare nuovi principi interpretativi della Convenzione.

Nella parte conclusiva della *lecture*, *Lord Reed* si è soffermato su quelli che ha definito "equivoci" ("*misunderstandings*") che, a suo avviso, sorgono frequentemente in relazione al principio di proporzionalità. In primo luogo, egli ha chiarito che la proporzionalità non impedisce al legislatore di adottare regole generali e astratte, richiamando sul punto sia la giurisprudenza della *Supreme Court* nel caso *In re Abortion Services (Safe Access Zones) (Northern Ireland) Bill*¹, sia quella della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Animal Defenders International*. Secondo il Presidente, una misura di carattere generale può risultare compatibile con il principio di proporzionalità ancorché produca, in singole situazioni, effetti particolarmente gravosi.

In secondo luogo, *Lord Reed* ha posto in evidenza che la valutazione di proporzionalità non costituisce una prerogativa esclusiva dei giudici, ma riguarda anzitutto il legislatore, chiamato a ponderare gli interessi coinvolti già nella fase di redazione delle leggi. È, pertanto, importante che le corti comprendano adeguatamente il processo deliberativo e le valutazioni effettuate dal Parlamento.

Infine, *Lord Reed* ha ribadito che la proporzionalità costituisce una questione di diritto e non di fatto, come chiarito dalla *Supreme Court* in occasione delle pronunce rese, oltre che nel già citato *In re Abortion Services*, nei recenti casi *Shvidler*² e *R v ABJ*³ (entrambe le pronunce richiamate dal Presidente erano state oggetto di precedenti segnalazioni, reperibili, rispettivamente, [qui](#) e [qui](#)). Ad avviso del Presidente, il punto è di particolare rilievo poiché le valutazioni compiute sulle questioni di fatto da parte del giudice di primo grado o dalla giuria sono, generalmente, considerate definitive, mentre quelle di diritto concernono le conseguenze giuridiche dei fatti accertati e, pertanto, restano suscettibili di riesame in sede d'appello.

Il testo della *lecture* è disponibile *online* a questo [link](#).

Raffaele Felicetti

¹ *In re Abortion Services (Safe Access Zones) (Northern Ireland) Bill*, [2022] UKSC 32, reperibile al seguente indirizzo: https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2022_0077_judgment_5438adad0f.pdf.

² *Shvidler v Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs*, [2025] UKSC 30, reperibile al seguente indirizzo: https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2024_0045_0055_judgment_b490db4480.pdf.

³ *R v ABJ; R v BDN*, [2026] UKSC 8, reperibile al seguente indirizzo: https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2025_0059_0079_judgment_b1b1beab96.pdf.